

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 29 gennaio 2025, n. 33

ID_6639 - PSR 2014 - 2020 M.8 - SM 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” in località Bosco Isola, Comune di Lesina (FG) - Proponente: Az. zootecnica Bosco Isola s.s., Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

il Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Ing. Giuseppe Angelini

VISTA la Legge Regionale 04/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 della L.r. 26/2022;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la DGR n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 “*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007*”;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la DGR n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la DGR n. 458 del 08/04/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la DD n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “*Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*” con cui è stata attribuita all'ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DD n. 20 del 04/11/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del Servizio AIA e RIR e del Servizio VIA e VINCA alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la DD n. 9 del 04/03/2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto “*Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del DPGR 22 gennaio 2021 n. 22*” con cui l'arch. Vincenzo Lasorella è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA;

VISTA la DD n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*”;

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;

VISTA la D.G.R. n. 1367 del 05 ottobre 2023 con la quale è stato attribuito l'incarico di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali al dott. Giuseppe Angelini e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto avvenuta in data 4.12.2023;

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n.37 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)*"; **VISTA** la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n.38 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026*";

VISTA la nota provvedimento prot. n. 0035633/2024 del 22-01-2024 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e prime disposizioni di servizio*", così come aggiornata dalla nota prot. n. aggiornata dalla nota n. 251613/2024 del 27/05/2024;

VISTA la DGR n. 18 del 22 gennaio 2024 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.*";

VISTA la Determina n. 1 del 26.02.2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "*Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*" con cui l'Ing. Giuseppe Angelini è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA;

VISTA la Determina n. 197 del 03 maggio 2024 con cui è stato conferito al dott. Roberto Canio Caruso l'incarico di Elevata Qualificazione "*Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento alla gestione selvicolturale*" di tipologia e);

VISTA la Determina n. 198 del 03.05.2024 con cui è stato attribuito alla dott.ssa Roberta Serini l'incarico di Elevata Qualificazione "*Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA*".

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat*" e ss.mm.ii.;
- il DPR 10 marzo 2004 di "*Istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia*";
- la DGR 304/2006 e ss.mm.ii. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*";
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, "*Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007*";
- il R.R. n. 6/2016 come modificato dal Regolamento regionale n. 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 "*Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia*" (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19) con cui il SIC "*Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore*" è stato designato ZSC;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 "*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia*";
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 "*Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d'atto*";
- l'art. 42 "*Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio*" della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le "*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4*" pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l'intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”*;
- la DGR n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive”*;
- la L.R. 26/2022 recante ad oggetto *“Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.”*

PREMESSO che:

- con nota pec n. del 03/11/2023, acquisita agli atti di questa Sezione al prot. n. 089/18684 del 03/11/2023, il proponente, tramite il tecnico incaricato Dott. For. Antonio Simone, trasmetteva richiesta di avvio del procedimento per il rilascio del parere di valutazione di incidenza ambientale per l’opera in oggetto;
- con nota pec n. 089/19395 del 15/11/2023 il Servizio VIA e VINCA, sulla scorta di una preliminare disamina della documentazione trasmessa, rappresentava alla ditta proponente la necessità di integrare la documentazione e coinvolgeva l’Ente gestore del Parco Nazionale del Gargano (d’ora in poi PNG) ed il Reparto carabinieri Biodiversità Foresta Umbra, ai fini del sentito contemplato dalle Linee Guida statali per la Vinca;
- con pec n. 0050875/2024 del 30/01/2024, la Sezione, poiché non risultava pervenuto alcun riscontro alla richiesta di integrazioni, inviava nota ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 in cui si riportava che, qualora entro dieci giorni non fossero trasmesse per iscritto osservazioni pertinenti, il procedimento sarebbe stato archiviato;
- con nota pec del 06/02/2024, acquisita dalla Regione Puglia al prot. n. 0070213 del 08/02/2024, il proponente, tramite il tecnico incarico Dott. For. Antonio Simone, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
- con pec prot. n. 4997/2024 del 18/07/2024, acquisita al protocollo regionale n. 364982 del 18/07/2024 il PNG inviava parere in ordine alla valutazione di incidenza ambientale;
- con nota pec del 14/01/2025, acquisita dalla Regione Puglia al prot. n. 0018946 del 14/01/2025, il proponente, tramite il tecnico incarico Dott. For. Antonio Simone, trasmetteva la documentazione integrativa.

DATO ATTO che l’Azienda agricola Bosco Isola s.s. ha avanzato nei confronti della Regione Puglia domanda di finanziamento a valere sui fondi PSR 2014-2020, Misura 8, SM 8.4, e pertanto, ai sensi del comma 8 dell’art. 4 della L.R. n. 26/2022, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l’istruttoria relativa alla fase 1 di *“screening”*.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il progetto consiste in un intervento di bonifica di una area bruciata, a supporto delle successioni ecologiche post incendio; verranno eseguiti tagli colturali di smantellamento e sgombero delle piante morte con asportazione delle piante con vitalità compromessa, riceppatura e tramarratura per le piante di leccio; le superfici sono state percorse dal fuoco nell’anno 2007.

In particolare, il progetto rientra nell’Azione 1 della SM 8.4 inerente al *“sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”*. Secondo quanto riportato nell’elaborato denominato *“Relazione tecnica”*, la vegetazione *“è definita da un mosaico di tipologie vegetazionali sia arboree ed arbustive e sia erbacee; [...] L’area di intervento è costituita da una pineta su duna in fase di ricostituzione, in seguito ai danni da incendio subiti in passato, con una zona a copertura di macchia mediterranea, da una zona a ceduo invecchiato di leccio al cui interno sono presenti zone umide retrodunali, e da una pineta a pino d’Aleppo”*.

Verrà eseguito un intervento di diradamento misto e di intensità modesta e bassa, per eliminare le piante morte che ostacolano l'accrescimento dei piccoli nuclei di rinnovazione; inoltre si interverrà, con operazioni di tramarratura, per ravvivare le ceppaie.

Secondo quanto riportato nell'elaborato denominato *“Relazione tecnica”*, il diradamento *“sarà eseguito in modo da evitare di scoprire troppo il terreno per non favorire lo sviluppo della vegetazione erbacea, che oltre a entrare in competizione con le giovani piantine forestali risulta facilmente infiammabile e quindi rappresenterebbe un grosso pericolo per l'innescio e l'espansione di eventuali incendi. Per quanto attiene alle formazioni arbustive, si precisa che le specie coinvolte saranno esclusivamente i rovi (rubus spp) presenti in modo abbondante che con la loro azione stanno soffocando la vegetazione sottostante. Si intende eliminare in modo selettivo la vegetazione infestante tipica di post incendio (es. cisto, rosmarino) che impedisce l'instaurarsi degli habitat prioritari 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster e 2250*: Dune costiere con Juniperus spp. [...] Verranno lasciate in loco le ramaglie del diametro di 5 cm che verranno cippate”*.

Per ogni ettaro di intervento, sottoposto a diradamento, saranno lasciate in campo almeno 10 piante, scelte tra quelle di maggiori dimensioni, cave, con strutture marcescenti, al fine di conservare l'habitat del legno morto utile alla nidificazione ed all'alimentazione dell'avifauna. Inoltre, parte dei tronchi di grosse dimensioni presenti al suolo, dopo essere stati opportunamente sramati, saranno lasciati in loco per fornire sostanza trofica al suolo e rifugio per la fauna selvatica.

È riportato che *“non vi sarà nessuna impermeabilizzazione delle strade ad uso forestale [...] non verranno utilizzati veicoli a motore, anzi se ne impedirà l'uso che adesso viene fatto in modo indiscriminato. Inoltre per non contravvenire alla misura di conservazione degli habitat citati non verrà realizzata alcuna nuova viabilità”*.

Secondo quanto riportato nell'elaborato denominato *“Relazione tecnica”* sono state realizzate n. 4 aree di saggio, con estensione pari a 1000mq ciascuna; la massa legnosa totale dell'intero soprassuolo è pari a 4500,23mc; inoltre dai dati dendrometrici riportati si deduce che l'area basimetrica delle piante da rimuovere è pari al 6% dell'area basimetrica stimata.

Nella documentazione integrativa è riportato che *“i dati dendrometrici delle tre aziende in oggetto sottoposte a VINCA [Ditta Siati Srl, Azienda Zappino SS, Azienda Bosco Isola SS] per la sottomisura 8.4 dei PSR Puglia, presentano i medesimi dati dendrometrici in quanto le stesse aziende sono contigue e rappresentano una tipologia forestale identica. Tali dati provengono dalle medie delle aree di saggio effettuate. Tali dati interessano una superficie cadauna di 20 ettari su un totale di 600 ettari di tipologia forestale univoca e identica”*.

L'ubicazione dell'area interessata dal progetto è riportata in diversi elaborati cartografici; sono presenti i file vettoriali (shapefile) dell'area d'intervento, e la documentazione fotografica.

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

L'area oggetto di intervento, è situata in agro di Lesina (FG), in località Bosco Isola, all'interno della ZSC *“Duna e lago di Lesina – Foce del Fortore”* (IT9110015), della ZPS *“Laghi di Lesina e Varano”* (IT9110037) e del PNG; catastralmente si trova al foglio di mappa n. 22, p.lla n. 2. I terreni interessati dall'intervento hanno una superficie complessiva di 20 ha.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici oggetto di intervento si rileva la presenza di:

6.1.1 – Componenti geomorfologiche

- UCP Cordoni dunari

6.1.2 – Componenti idrologiche

- BP – Tratti costieri (300m)
- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP Boschi

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP Parchi e riserve - Parco Nazionale del Gargano
- UCP Siti di rilevanza naturalistica

ZSC “Duna e lago di Lesina – Foce del Fortore” cod. IT9110015;

ZPS “Laghi di Lesina e Varano” cod. IT9110037

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Ambito di paesaggio: *Gargano*;

Figura territoriale: *I Laghi di Lesina e Varano*.

Dalla lettura congiunta del Formulário standard relativo alla ZSC “Duna e lago di Lesina – Foce del Fortore” cod. IT9110015, alla ZPS “Laghi di Lesina e Varano” cod. IT9110037 e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 relativi in particolare alla distribuzione degli habitat tutelati dalla omonima direttiva, si rileva che l’area oggetto di intervento è interessata dalla presenza degli habitat 2260 “Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia”, 2270* “Dune don foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”, e lambisce gli habitat 2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia”, 2240 “Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua” e 2250* “Dune costiere con Juniperus spp”.

Il contesto d’intervento è caratterizzato dalla presenza di formazioni costituite, secondo la Carta della Natura di ISPRA (2015), da 16.28 “Cespuglieti a sclerofille delle dune”.

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018, la zona in cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie vegetali: *Ruscus aculeatus*; le seguenti specie di pesci: *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizae*; le seguenti specie di uccelli: *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Aythya ferina*, *Alauda arvensis*, *Alcedo atthis*, *Anthus campestris*, *Himantopus himantopus*, *Charadrius dubius*, *Charadrius alexandrinus*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Motacilla flava*, *Coracias garrulus*, *Melanocorypha calandra*, *Calandrella brachydactyla*, *Saxicola torquata*, *Oenanthe hispanica*, *Sylvia undata*, *Remiz pendulinus*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Passer hispaniolensis*, *Passer montanus*, *Passer italiae*, *Sternula albifrons*, le seguenti specie di anfibi: *Lissotriton italicus*, *Bufo viridis* Complex, *Bufo bufo*; le seguenti specie di rettili: *Elaphe quatuorlineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*; *Caretta caretta*, *Emys orbicularis*, *Testudo hermanni*.

Si richiamano i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del RR n. 12/2017 definiti per la ZSC “Duna e lago di Lesina – Foce del Fortore” cod. IT9110015:

- *garantire l’efficienza della circolazione idrica interna alla laguna per la conservazione degli habitat 1150*, 1310, 1410 e 1420 e delle specie di pesci di interesse comunitario;*

- *regolamentare la fruizione turistico-ricreativa della spiaggia per la conservazione degli habitat dunali, anche con riferimento alla gestione dei rifiuti;*
- *promuovere l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e riduzione dei fenomeni di erosione costiera su spiagge e cordoni dunali;*
- *contenere l'espansione delle specie di Emydidae alloctone;*
- *contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e Sternidae;*
- *mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d'acqua per la conservazione degli habitat 3280, 6420 e 7210 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;*
- *Incrementare le superfici degli habitat forestali igrofilo (91F0, 92A0);*
- *favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali (9340 e 9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti.*

Nel seguito si riportano le misure di conservazione individuate per la ZPS "Laghi di Lesina e Varano" cod. IT9110037 che si ritengono pertinenti rispetto all'intervento *de quo*, così come riportati dal R.R. n. 28/2008. In tutte le ZPS è fatto divieto di:

- *art. 5, comma 1, lettera k): distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art.9 della direttiva 79/409 e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;*
- *art. 5, comma 1, lettera s): convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;*
- *art. 5, comma 1, lettera t): effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall'ente gestore della ZPS;*
- *art. 5, comma1, lettera x): taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d'interesse comunitario.*

Infine, si richiamano le misure di conservazione trasversali per gli interventi di gestione forestale valide per tutte le ZSC così come definite nell'allegato 1 del R.R. n. 6/2016 e pertinenti con l'intervento:

- *I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco*
- *Obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti*
- *Divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale.*
- *Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale negli habitat: 2270*, 9180*, 91AA*, 91F0, 91L0, 9210*, 92A0, 92D0,*
- *I diradamenti nei boschi di conifere dovranno essere di tipo basso e la loro intensità non potrà superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata.*
- *Mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili sia alla nidificazione, sia all'alimentazione della fauna.*

PRESO ATTO che l'Ente del PNG, con nota prot. 4997/2024 del 18/07/2024, in atti al protocollo regionale n. 364982 del 18/07/2024, rilasciava parere favorevole in ordine alla valutazione di incidenza ambientale "per la realizzazione del progetto di interventi selvicolturali da realizzarsi in località "Bosco Isola" nel Comune di Lesina nel Comune di Lesina al Foglio 22, particella 2, superficie d'intervento di 20,00 ha **alle seguenti condizioni e prescrizioni;**

- *le specie arbustive costituenti il sottobosco devono essere potate in modo da contenerle e non eliminate*

in quanto la vegetazione del sottobosco crea un microclima tale da permettere, una buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio oltre ad essere un ritardante in caso di incendio;

- l'intervento di diradamento deve essere eseguito in modo da evitare scrupolosamente di scoprire il terreno per non favorire lo sviluppo della vegetazione erbacea, che oltre ad entrare in competizione con le giovani piantine forestali, risulta infiammabile e capace di favorire gli incendi e i danni dagli stessi arrecati;*
- il taglio di diradamento deve essere di intensità moderata ed interessare esclusivamente i soggetti sovrannumerari, compromessi, in precarie condizioni vegetative, sottoposti o aduggiati, rilasciando tutte le piante delle classi diametriche superiori e avendo cura di non scoprire in alcun modo la copertura del soprassuolo;*
- il prelievo su tutta la superficie di intervento non deve superare il 20% dell'area basimetrica presente ante diradamento; qualora la situazione preventivata in fase progettuale non è conforme a tale prescrizione i piedilista di martellata/segnatura vanno preventivamente adeguati (prima dell'inizio dei lavori) e trasmessi alla competente stazione dei Carabinieri forestali;*
- per favorire la biodiversità è necessario preservare preferibilmente dal taglio le piante arboree appartenenti a specie poco frequenti con particolare riferimento a quelle fruttifere;*
- rilascio di 8-10 piante/ha morte in piedi e a terra, oltre il rilascio di piante deperienti alla loro naturale evoluzione, nella misura di almeno 10 piante /ha, al fine di garantire la giusta dose di "legno morto" necessaria alla sopravvivenza della fauna saproxilica;*
- devono essere rilasciati in loco parte dei tronchi di grosse dimensioni presenti al suolo, dopo essere stati opportunamente sramati, in modo da fornire sostanza trofica al suolo e rifugio per la fauna selvatica;*
- al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine del bosco (orli e mantelli) e delle piante site a margine dello stesso;*
- assicurare l'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;*
- l'asportazione del materiale legnoso e avvenga su piste esistenti o su stradelli utilizzati a scopo esclusivo dell'esbosco evitando per quest'ultima il trascinarsi della stessa, operazione che arreca danni alle specie salvaguardate durante il taglio, alla rinnovazione e crea punti di innesco dei fenomeni erosivi;*
- dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riguardo alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l'apporto di materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per effetto del passaggio di mezzi meccanici;*
- l'esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in particolare in osservanza del Regolamento Regionale 30.06.2009 n. 10 "tagli boschivi" e s.m.i. e va data comunicazione a questo Ente dell'inizio dei lavori.*
- rilascio dell'edera sui tronchi ove presente in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;*
- il materiale di risulta dell'intervento deve essere cippato e/o trinciato e distribuito uniformemente sulla superficie dell'area di intervento;*
- il cantiere deve essere sospeso ed i lavori non vanno eseguiti nel periodo di riproduzione della fauna aviaria (15 marzo – 15 luglio).*

CONSIDERATO che si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dal PNG nel succitato parere, secondo cui *"la realizzazione dei suddetti interventi selvicolturali non incide negativamente sugli habitat oggetto di salvaguardia e non arreca disturbi significativi alla fauna dell'area; gli interventi consentono nella fustaia l'affermazione e lo sviluppo dei soggetti migliori, da rilasciare, il miglioramento strutturale del popolamento e una maggior resistenza ai danni e al verificarsi degli incendi boschivi";*

CONSIDERATO altresì che, sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta proponente, delle prescrizioni espresse dal PNG nel suddetto parere, con particolare riferimento a quella recante il divieto di eliminare le specie arbustive costituenti il sottobosco che potranno pertanto essere solo potate in modo da contenerle, e a valle delle verifiche di rito, compiute in ambiente GIS in dotazione al Servizio, è possibile

ritenere che l'intervento progettuale proposto non determinerà variazione della naturalità né frammentazione dell'area, contribuendo a favorire la ripresa della vegetazione autoctona e la riduzione del rischio di incendi nel soprassuolo.

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC "Duna e lago di Lesina – Foce del Fortore" (cod. IT9110015) e della ZPS "Laghi di Lesina e Varano" (cod. IT9110037) non possa determinare incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del predetto sito e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI."
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA
CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di NON richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per** il progetto inerente al sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, in località Bosco Isola, in agro di Lesina (FG), proponente Az. Zootecnica Bosco Isola s.s., nell'ambito del PSR Puglia 2014-2020 Misura 8 - SM 8.4, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, **fatte salve le prescrizioni espresse dal Parco Nazionale del Gargano con nota prot. n. 4997/2024 del 18/07/2024;**
- **di DARE ATTO** che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 26/2022 relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 1515/2021;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
 - ha validità di 5 anni conformemente a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, recepite con DGR 1515/2021;

- **di NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al soggetto proponente, Az. agricola Bosco Isola s.s., **che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio e fine dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti**;
- **di TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del PSR Puglia 2014-2020 Misura 8 - SM 8.4, all'Ente di gestione del PNG, al Reparto CC Biodiversità Foresta Umbra e, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia, al Raggruppamento CC Parchi – Reparto PN Gargano ed alla Stazione CC Forestale di Sannicandro Garganico) e al Comune di Lesina (FG);
- di far pubblicare il presente provvedimento nella prima sezione del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- sarà pubblicato:
- in formato elettronico nelle pagine del sito web nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- tramite il sistema CIFRA:
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà archiviato sui sistemi informatici.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento alla gestione selvicolturale
Roberto Canio Caruso

E.Q. Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA
Roberta Serini

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini